

Atto costitutivo

L'anno 2024, il giorno 04/06/24, sono presenti i signori soci promotori:

- MARINI Alessandro, nato a Verona il 31.12.1994, ivi residente a Verona in viale Colonnello Galliano 9/a, c.f.: MRNLSN94T31L781N

- MAMBRIN ENRICO Antares, nato a Bussolengo (VR) il 22/05/2003, residente a Verona in via Failoni 16, c.f. MMBNRS03E22B296P

- TERRACCIANO Laura, nata a Verona il 08/12/1967, ivi residente in via Da Sangallo 3, c.f. TRRLRA67T48L781X

Tra i detti signori è costituita un'Associazione denominata: "Next Verona", con sede a

VERONA, IN PIAZZA CORRUCCO 6

Gli organi sociali dell'Associazione sono l'Assemblea generale dei soci, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci fondatori nomina a comporre il primo Comitato Esecutivo, nonché il primo Consiglio Direttivo ed assegna le seguenti cariche:

- Sig. MARINI Alessandro, nato a Verona il 31.12.1994, ivi residente a Verona in viale Colonnello Galliano 9/a, c.f.: MRNLSN94T31L781N - **Presidente**

- Sig. MAMBRIN ENRICO Antares, nato a Bussolengo (VR) il 22/05/2003, residente a Verona in via Failoni 16, c.f. MMBNRS03E22B296P - **Vice presidente**

- Sig.ra TERRACCIANO Laura, nata a Verona il 08/12/1967, ivi residente in via Da Sangallo 3, c.f. TRRLRA67T48L781X - **Tesoriere e Segretario Organizzativo**

I suddetti Signori attestano la mancanza di cause d'incompatibilità e accettano le cariche. Per tutto quanto non previsto in tale atto costitutivo e nell'allegato statuto valgono le norme in materia del Codice Civile.

Verona, li 04/06/2024

Firmato



STATUTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

É costituita l'Associazione denominata "Next Verona", con durata illimitata.

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica, aconfessionale e che esclude in maniera assoluta ogni forma di lucro.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha la sua sede inVERONA, PIAZZA CORRUCCIO 6....., salvo diversa successiva collocazione.

Altresì, l'Associazione ha durata illimitata, salvo diversa delibera approvata dall'Assemblea o il verificarsi di cause di scioglimento dell'Associazione stessa.

Art. 3 - Scopo e oggetto

L'Associazione Next Verona esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione, si ripromette di promuovere, sviluppare e sostenere i processi di partecipazione attiva nel perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale nonché di favorire il raccordo tra le persone e le istituzioni locali, ponendosi anche come punto di riferimento e come strumento di conoscenza per le istituzioni, per le organizzazioni pubbliche private e del terzo settore del territorio.

L'Associazione ha, senza fini di lucro, lo scopo di promuovere e di favorire l'organizzazione di Eventi/Manifestazioni benefiche nonché delle relative e concomitanti iniziative sociali, culturali, di

qualsivoglia natura, che si terranno in preparazione ed in occasione di tali avvenimenti.

Le attività sono svolte, dai propri associati e simpatizzanti.

Al fine di poter meglio perseguire dette finalità, l'Associazione potrà:

- l'organizzazione di eventi/manifestazione di pubblico interesse;
- attivare incontri ed eventi conviviali;

L'Associazione opera nel territorio del Comune e della Provincia di Verona ed in quelle limitrofe.

Art. 4 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascuno anno.

Art. 5 - Associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati tutte le persone fisiche che abbiano un'età superiore ai 18 di età e che condividono le finalità e gli scopi associativi e di impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

L'associato al momento della sottoscrizione potrà decidere liberamente di essere iscritto come simpatizzante o come militante e a seconda della scelta verserà un contributo differente.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato (all.

A – DOMANDA DI ADESIONE) secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità

perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è in ogni caso comunicata, mentre in caso di rigetto della domanda la comunicazione dovrà contenere anche i motivi.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissioni volontarie, che dovranno essere comunicate con lettera raccomandata o via mail al Consiglio Direttivo ed ha effetto alla chiusura dell'esercizio, salva diversa decisione del Consiglio Direttivo;

b) per mancato versamento del contributo annuale. In tal ipotesi la risoluzione del rapporto associativo deve essere preceduta da una formale diffida a regolarizzare la posizione.

Successivamente e in caso di mancata corresponsione della quota associativa, il Consiglio

Comitato Esecutivo adotta il relativo provvedimento di radiazione e lo ratifica al Consiglio Direttivo;
c) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea Generale;
- Presidente e Vicepresidente;
- Comitato Esecutivo;
- Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non retribuite.

Art. 7 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Non possono essere conferite deleghe.

L'Assemblea Generale elegge Presidente, Vicepresidente e Tesoriere dell'Associazione.

L'Assemblea Generale è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione del bilancio preventivo, corredato dall'indicazione dell'ammontare della quota associativa annua e del programma di attività previste.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto spedito o consegnato agli associati oppure a mezzo email, sms o ad altri sistemi di messaggistica istantanea se forniti, almeno 5 giorni antecedenti la prima convocazione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Il Presidente entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta, deve convocare l'Assemblea Generale secondo le modalità sopra

descritte. Se non provvede alla convocazione, il Presidente decade dall'Ufficio e l'Assemblea Generale deve essere convocata entro ulteriori quindici giorni dal Vicepresidente o, in mancanza a seguire, dal Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto nonché per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione viene redatto un verbale che, unitamente agli allegati, rimane a disposizione per eventuali consultazioni presso la sede sociale.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione.

Art. 8 – Presidente e Vicepresidente dell'Associazione

Il Presidente, nominato dall'Assemblea Generale, ha il compito di presiedere e sovrintendere la stessa nonché il Comitato esecutivo e il Consiglio Direttivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

L'elezione avviene con votazione a scrutinio segreto all'interno dell'Assemblea Generale. La lista dei candidati viene formata in occasione dell'assemblea tra gli associati che si propongono. Ciascun associato esprime una preferenza, diversamente la scheda di votazione viene considerata nulla.

Viene eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze, in caso di ex equo prevarrà il candidato più anziano.

Dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di morte, impedimento permanente o a lungo termine, revoca o dimissioni del Presidente, il Vicepresidente deve convocare l'Assemblea Generale per l'elezione di un nuovo Presidente entro trenta giorni.

Art. 9 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e da un numero di sei ^{cinque} membri, nominati dall'Assemblea Generale.

I membri del Comitato Esecutivo rimangono in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il del Comitato Esecutivo decadano dall'incarico, il Comitato Esecutivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri associati, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea Generale, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti del Comitato Esecutivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Il Comitato Esecutivo ha le seguenti competenze:

- proporre le attività dell'Associazione;
- deliberare le politiche dell'Associazione;
- curare gli accordi con altri Enti;
- individuare ogni altra area di intervento ai fini dell'Associazione.
- assume eventuali provvedimenti a carico degli associati;

Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente o dal almeno 1/3 dei suoi componenti con preavviso di otto giorni a mezzo lettera raccomandata inviata ai membri e/o ogni altre modalità stabilita dal Comitato Esecutivo, e nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando è presente almeno 1/3 dei suoi membri.

Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vicepresidente.

Il Comitato Esecutivo può altresì deliberare su materie non iscritte all'ordine del giorno purché con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Comitato Esecutivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente dell'Associazione e da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a diciannove (19), nominati dall'Assemblea Generale.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri associati, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea Generale, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

- coordinare l'attività dell'Associazione;
- curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- accerta le esigenze economiche dei singoli associati adeguatamente motivate;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo complessivo dell'Associazione che dovrà essere presentata all'Assemblea per la prescritta approvazione;
- da esecuzione alle decisioni dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea Generale l'approvazione di regolamenti attuativi ed esecutivi dell'Associazione;
- approva l'importo delle quote associative;
- ratifica le decisioni del direttivo
- decide in ordine all'ammissione di nuovi associati e cura il Libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dal almeno 1/3 dei suoi componenti con preavviso di otto giorni a mezzo lettera raccomandata inviata ai membri e/o ogni altre modalità stabilita dal consiglio Direttivo, e nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno 1/3 dei suoi membri.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare su materie gravi ed urgenti non iscritte all'ordine del giorno purché con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può deliberare anche in merito ad argomenti di competenza dell'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri. In tal caso, l'Assemblea deve comunque provvedere alla ratifica nella prima convocazione successiva utile.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 11 – Segretario/Tesoriere

Il Segretario cura i rapporti esterni dell'Associazione, dà esecuzione alle delibere, provvede al normale andamento dell'Associazione e dirige l'Amministrazione sociale.

Il Segretario ha, altresì, il compito di assistere il Presidente, il Comitato esecutivo e il Consiglio Direttivo in tutte le attività

che attengono alla gestione economica dell'Associazione, ed in particolare:

- accertare il regolare pagamento da parte degli associati delle quote associative annuali;
- tenere regolarmente aggiornati i libri contabili dell'Associazione e segnalare tempestivamente al Presidente e al Consiglio Direttivo eventuali criticità.

Il Segretario/Tesoriere viene eletto dall'Assemblea Generale a maggioranza.

In assenza di nomina, tale funzione può essere svolta dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- 1) il Libro degli associati;
- 2) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell'ente.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati per la realizzazione di attività coerenti con i fini statutari.

Ogni anno il Consiglio Direttivo è tenuto a predisporre il bilancio annuale e a presentarlo all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo iniziale versato dai soci fondatori;
- dalle quote associative annuali versate dai soci;
- dai contributi ed erogazioni liberali a favore dell'Associazione da parte dei soci o altri soggetti, pubblici o privati;
- dai proventi derivanti dalla organizzazione di iniziative ed eventi organizzati dall'Associazione per il perseguimento dei fini statutari.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, proventi, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli associati, uti singoli, non potranno vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi.

Art. 14 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale degli associati validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto e con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 degli associati.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio residuo dell'Associazione non sarà distribuito tra i fondatori, associati ed altri componenti gli organi associativi ma ad altra associazione con finalità analoghe, salva diversa destinazione imposta per legge.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Gli associati si impegnano ad evitare liti giudiziarie tentando la conciliazione o la mediazione. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Associazione e gli associati connesse all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto, dei regolamenti nonché delle deliberazioni dell'Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo vengono sottoposte al giudizio inappellabile di un collegio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 16 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme dei regolamenti attuativi ed esecutivi nonché le normative vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Antonio Sciacca
Antonio Sciacca
Thomas Lane